

Statuto
del
"Consorzio Nautico Arcipelago Toscano"

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

È costituito un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Nautico Arcipelago Toscano", in forma abbreviata "C.N.A.T."

Articolo 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Comune di Grosseto, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp. Att. Cod. civ..

L'Organo Amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere filiali, agenzie e rappresentanze, e/o trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Grosseto.

Articolo 3 - Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - Scopo

Il Consorzio non persegue scopi di lucro.

Esso ha per scopo la promozione e lo sviluppo delle Scuole Nautiche operanti nella zona dell'Arcipelago Toscano.

Particolarmente il Consorzio potrà:

a) organizzare e gestire:

- corsi teorico-pratici dedicati agli iscritti delle scuole nautiche consociate al fine di conseguire la patente di guida di qualsiasi categoria e tipo;

- attività di formazione, riqualificazione ed orientamento professionale nel settore delle scuole nautiche;

- porti, approdi, punti di ormeggio, rimesse ed assistenza;

- servizi per la nautica in genere;

b) acquistare, vendere, noleggiare, locare ed accettare in locazione o ad altro titolo: imbarcazioni, natanti, prodotti ed attrezzature nautiche, accessori, ed in genere tutto quanto sia pertinente al settore o ad esso assimilabile;

c) organizzare la somministrazione di alimenti e bevande a bordo delle imbarcazioni;

d) erogare servizi utili allo sviluppo delle imprese consociate, anche attraverso studi e ricerche di mercato, o ogni altra iniziativa finalizzata alla crescita e allo sviluppo;

e) promuovere e curare la pubblicazione di bollettini, riviste, monografie riguardanti il settore;

f) gestire portali e siti dedicati alla promozione ed alla vendita dei servizi offerti dai consorziati;

g) organizzare e/o partecipare a fiere, eventi, incontri, tra le aziende consociate, gli enti, le associazioni di categoria, i politici e gli utilizzatori e le loro associazioni, ed in genere a qualsiasi iniziativa finalizzata alla valorizzazione del settore "scuole nautiche" e comunque della nautica in genere, anche al fine di instaurare rapporti di co-marketing con operatori di altri settori (Food, Turistico, Moda, Design);

h) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei consorziati anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza per il settore;

i) ricercare, promuovere ed attivare incentivi volti alla crescita del settore, fondi nazionali o internazionali, statali, comunitari o privati per lo sviluppo delle Scuole Nautiche e del Sistema Nautico in genere;

l) assistere le imprese associate nei rapporti con organismi sindacali, autorità ed istituzioni pubbliche e private, nonché nell'elaborazione ed interpretazione delle norme di legge, anche locali, che possano riguardare gli interessi del settore;

m) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi degli associati, anche partecipando a quelle assunte da altri Enti;

n) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra le varie categorie e fra singoli associati, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni o atti di natura commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresi il rilascio di garanzie personali o reali anche a favore di terzi che siano strumentali al raggiungimento dello scopo sociale ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. Potrà anche assumere ed alienare partecipazioni di ogni genere in altre società ed organismi.

Restano escluse le attività incompatibili nonché la raccolta pubblica di risparmio e tutte le attività riservate agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare o che, per legge, siano riservate ad altri soggetti autorizzati.

Il consorzio potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale e negli Stati dell'Unione Europea.

Articolo 5 - Soci

Possono essere ammessi nel Consorzio le ditte individuali, le società di persone e di capitali, le associazioni, i consorzi, gli enti in genere che abbiano le caratteristiche di "scuola nautica" o che operino nel settore della nautica con attività ad essa collegate, interessate a fruire dei servizi del consorzio; possono assumere la veste di consorziati anche quei soggetti che, pur non fruendo dei servizi del consorzio, concorrono al conseguimento delle sue finalità, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dello stesso.

Per l'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere presentata alla sede del medesimo domanda scritta di ammissione (nella quale deve essere indicata, tra l'altro, la forma giuridica dell'azienda precisando se si tratta di ditta individuale o di una società ed elencando nome, cognome dei titolari o legali rappresentanti dell'azienda stessa). Sull'accoglimento di essa, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento, delibera l'Organo Amministrativo.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali, nonché di versare i contributi stabiliti a norma del presente statuto.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

Qualora il consorziato intenda recedere lo deve comunicare alla sede del Consorzio con lettera raccomandata o documento equivalente.

La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento in cui è stata presentata ma il recedente è tenuto comunque a corrispondere le quote ed i contributi associativi per l'anno in corso.

L'Organo Amministrativo deve provvedere a ratificare il recesso entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio per delibera dell'Organo Amministrativo quando:

commetta gravi inadempienze o violazioni degli obblighi Statutari e/o di quelli derivanti da eventuali regolamenti nonché dalle delibere prese dagli organi sociali,

rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso e ne danneggi l'opera,

sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi e di tutto quanto a qualunque titolo, deve al Consorzio,

sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.

Il consorziato escluso è comunque tenuto a corrispondere tutte le somme a qualunque titolo dovute al Consorzio all'atto in cui l'esclusione diventa efficace.

Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il consorziato receduto od escluso o che, comunque abbia cessato di fare parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione né della quota di partecipazione né dei versamenti effettuati per quote, contributi od altro.

Articolo 7 - Patrimonio e gestione sociale

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

dalla quota di ammissione dei Consorziati;
dai contributi volontari di incoraggiamento effettuati dai consorziati,
da eventuali donazioni,
dai beni acquistati con i suddetti contributi, e
dai beni ricevuti a titolo gratuito.

Alle necessità di gestione si provvede:

con la quota annuale di associazione dovuta da tutti i consorziati;
con i proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati;
con eventuali contributi di Enti, Associazioni o privati.

La quota fissa di ammissione, la quota fissa annuale ed i contributi sono fissati annualmente dall'Organo Amministrativo.

Oltre alla quota fissa come sopra determinata, ogni consorziato è tenuto al pagamento di una quota variabile, calcolata annualmente sulla base dello sfruttamento dei servizi consortili. In luogo del contributo in denaro, l'Organo Amministrativo potrà autorizzare i consorziati che ne abbiano fatto richiesta ad apportare beni e/o servizi e/o altre utilità economicamente valutabili.

Articolo 8 - Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

l'Assemblea;
l'Amministratore Unico o il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vicepresidente in caso di Consiglio Direttivo;
l'Organo sindacale, se nominato.

Articolo 9 - Assemblee

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo mediante invio ai consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, pec o altro mezzo per il quale può essere dimostrata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Questa può avere luogo presso la sede legale del Consorzio o altrove, purché nella regione Toscana.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il versamento dei contributi sociali.

I consorziati che non intervengono possono farsi rappresentare da altri consorziati: un soggetto non può rappresentare per delega più di un consorziato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza od impedimento, dal vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora ciò creda utile, uno o due scrutatori.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo;

elegge l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'organo sindacale;

approva il disciplinare e i regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo,

delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta o l'organo sindacale oppure un quinto dei soci dell'intero Consorzio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del consorzio, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo per le materie di competenza quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci o l'organo sindacale, sempre indicando gli argomenti da trattare.

Anche in assenza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita, qualora partecipino tutti i consorziati e se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente statuto e lo scioglimento del consorzio, per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i consorziati.

Delle delibere di Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti da Notaio scelto dall'Organo Amministrativo.

Articolo 10 - Organo Amministrativo

Il Consorzio è amministrato da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. La scelta dell'organo amministrativo spetta all'assemblea così come la nomina degli Amministratori, che dovranno essere scelti fra i consorziati o fra soggetti scelti dai consorziati persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di nomina del Consiglio Direttivo, i Consiglieri che risultano assenti ingiustificati per tre consigli consecutivi decadono automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Consigliere decaduto con un altro consorziato che permane nella carica fino alla ratifica od alla nomina di un nuovo consigliere effettuata dalla prima assemblea utile.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo sindacale.

La convocazione sarà fatta mediante invio, almeno cinque, o nei casi di urgenza due, giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, pec o altro mezzo per il quale può essere dimostrata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le deliberazioni votate col consenso della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

Il Consiglio potrà nominare nel proprio seno un Comitato direttivo. Il numero dei componenti il Comitato ed i suoi poteri saranno fissati dal Consiglio. Il Consiglio potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri od a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni.

Il Consiglio ad ogni suo rinnovo, elegge tra i membri un Presidente e un vice presidente. Il vice presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento in tutte le sue attribuzioni.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso ad eccezione dei poteri che per legge e per Statuto sono riservati all'Assemblea. L'organo amministrativo avrà quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Spetta, tra l'altro, all'Organo Amministrativo:

- nominare e revocare il direttore ed i dipendenti in genere del Consorzio, determinare il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- provvedere alla gestione del fondo consortile;
- vigilare per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati.

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, al vice presidente. La firma del Vice Presidente costituirà di per sé prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

Articolo 11 - Organo sindacale

L'Assemblea stabilisce il numero dei sindaci eventualmente da nominare, che può essere uno o un collegio di tre sindaci effettivi e conseguentemente uno o due supplenti e, qualora sia nominato un collegio di tre, a nominare tra i sindaci effettivi il presidente del collegio sindacale.

L'organo sindacale ha i doveri e le mansioni stabilite dalla legge e dura in carica tre anni.

L'Assemblea determina anche l'emolumento annuo del sindaco unico o del presidente e dei membri effettivi del collegio sindacale.

Il sindaco unico ed il suo supplente oppure, nel caso del collegio sindacale, almeno un membro dei sindaci effettivi ed un sindaco supplente devono essere iscritti all'albo dei revisori legali, di cui alla normativa vigente.

Articolo 12 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale dovrà essere redatta, a cura dell'Organo Amministrativo, la situazione patrimoniale, osservando le norme tempo per tempo vigenti, da depositarsi presso l'ufficio del registro delle imprese.

In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno annualmente al Consorzio stesso tutte le spese del suo funzionamento in modo che l'esercizio si chiuda sempre senza utili né perdite. E comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

Articolo 13 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento del Consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge, con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto.

Per quanto non sia stato espressamente stabilito in modo particolare o diverso dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615 del codice civile.

Articolo 14 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise dalla Camera arbitrale e di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. della Maremma e del Tirreno. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

F.ti: MARCO IAZZETTA
PICCI GIOVANNA
LEONARDO D'AMANZO
FILIPPO ABBATE